



CITTA' DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

Piazza Collina Castello - Tel 0984 951071 Fax 0984 951178

www.comune.bisignano.cs.it

=====
Prot. N. 11975

ORDINANZA SINDACALE

N. 17 del 26 GIU 2019

SETTORE IV

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELL'INTERA ZONA DEL CAMPO SPORTIVO, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE NEL "IL PALIO DEL PRINCIPE - GIOSTRA CAVALLERESCA", DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 22:00 DI DOMENICA 30 GIUGNO 2019, QUALE MISURA DI SALVAGUARDIA PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

nel territorio comunale sono in corso le manifestazioni inerenti "Il Palio del Principe 2019";

CONSIDERATO che domenica 30 giugno 2019 è in programma la manifestazione conclusiva con la "Giostra Cavalleresca" per la quale si prevede un consistente afflusso di pubblico che assisterà all'evento all'interno dello stadio comunale;

CHE, proprio per il consistente afflusso di pubblico, è necessario, ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica e privata, regolamentare, nell'intera zona del Campo Sportivo, nei pressi della quale insistono numerosi esercizi pubblici e commerciali, vietare la vendita di bevande alcoliche, nonché qualsiasi altra bevanda in vetro e lattina;

RILEVATO CHE non provvedendo in merito i fattori di rischio personale per il consumo potrebbero intersecarsi con i rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi utilizzati creando un clima di insicurezza comportando così una minore libertà di azione;

DATO ATTO delle indicazioni organizzative e provvedimenti emerse nel corso delle riunioni, appositamente indette, per programmare lo svolgimento della manifestazione "Giostra Cavalleresca del Palio", in sicurezza e a tutela dell'incolumità pubblica e privata, tra le quali, la necessità di vietare la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie in vetro e lattine e l'utilizzo di bottiglie di vetro e lattine in tutta la zona del Campo Sportivo, a partire dalle ore 15:00 e fino alle 22:00 di domenica 30 giugno 2019;

VALUTATO indispensabile per lo svolgimento della manifestazione "Giostra Cavalleresca del Palio", provvedere in merito ai fini della pubblica e privata incolumità;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 14/2017 nella parte in cui dispone che "il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità in determinate aree della città interessate ad afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RILEVATO che il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 all'articolo 7 comma 3-bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

RILEVATO CHE, per le argomentazioni sopra esposte, necessita procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la pubblica e privata incolumità, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, durante lo svolgimento della manifestazione "Giostra Cavalleresca del Palio", che si terrà nello stadio comunale in Via Campo Sportivo dalle ore 17:00 e fino alle ore 21:00 di domenica 30 giugno 2019:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico dei pubblici esercizi che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, all'interno e nelle aree circostanti lo stadio comunale ed aperte al pubblico;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città interessati alla manifestazione e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè all'intera zona del Campo Sportivo;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Dalle ore 15:00 e fino alle ore 22:00 di domenica 30 giugno 2019, durante la manifestazione "Giostra Cavalleresca del Palio 2019", che si terrà all'interno dello stadio comunale di Località campo Sportivo, domenica 30 giugno 2019, a decorrere dalle ore 17:00 alle ore 21:00, l'adozione delle seguenti misure:

1. Il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di:
 - esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante;
 - altre attività che vendono, in base ad atto abilitativo di commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella modalità di vendita di asporto.
2. E' altresì previsto:
 - il divieto di vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo bevande ed alcolici in bottiglie e/o bicchieri di vetro, e/o contenitori di latta, fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico;

- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio con bicchieri e bevande e gettino rifiuti di ogni genere al suolo.

3) Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alle normative vigenti in materia;

4) La presente Ordinanza resta in vigore dalle ore 15:00 e fino alle ore 22:00 di domenica 30 giugno 2019;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale ed alla locale Stazione Carabinieri, incaricate dell'esecuzione della stessa, al Servizio Attività Produttive - SUAP,
- la trasmissione al Prefetto di Cosenza;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni all'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 26/06/2019 .-



IL SINDACO

Dr. Francesco Lo Giudice

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Francesco Lo Giudice". The signature is written over the printed name of the Mayor.